

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 11 **del mese di** luglio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: SERVIZI FERROVIARI DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. FASE CONTRATTUALE TRANSITORIA IN ATTESA DEL LORO RIAFFIDAMENTO CONSEGUENTE AGLI ESITI DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Cod.documento GPG/2016/1077

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1077

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- **n. 1591 del 29 ottobre 2012** con la quale:
 - o si è dato mandato alla Società FER Srl di svolgere le procedure concorsuali di rilevanza europea - in unico "lotto" per l'affidamento di tutti i servizi di trasporto ferroviario regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. 30/98, ottemperando agli "indirizzi e ai vincoli" regionali specificati nell'Allegato A della stessa Deliberazione (e nei suoi allegati A.1 e A.2);
 - o si dà atto che, a fronte dei tempi previsti per il perfezionamento della gara ed al fine di consentire all'impresa vincitrice di acquisire il materiale rotabile per lo svolgimento dei servizi e posizionarsi operativamente sul territorio, l'avvio dei servizi medesimi dovesse intervenire il 1° luglio 2015;
 - o si stabilisce che a partire dal secondo anno di affidamento, dalla data di avvio effettivo dei servizi, il corrispettivo contrattuale debba essere adeguato annualmente sulla base di un meccanismo d'indicizzazione riferito al tasso d'inflazione programmato dell'anno precedente;
- **n. 1317 del 16 settembre 2013**, con la quale:
 - o sono stati modificati, integrati ed aggiornati alcuni riferimenti contenuti nella Deliberazione n. 1591 del 29 ottobre 2012, in ordine alle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione Emilia-Romagna" e l'Allegato A (unitamente agli allegati di quest'ultimo, A.1 e A.2) della stessa Deliberazione a seguito di verifiche, riscontri ed approfondimenti preliminari

alla predisposizione degli atti di gara, oltreché ad alcune variazioni intervenute al quadro normativo di riferimento;

- o ha stabilito che tali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, dovessero riguardare tra l'altro la decorrenza della data di avvio dei servizi conseguenti alla nuova aggiudicazione, al 1° luglio 2016 (anziché 1° luglio 2015) ;
- **n. 197, del 27 febbraio 2015**, avente per oggetto "Affidamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione Emilia-Romagna. Esito procedura concorsuale attribuita alla FER srl e indirizzi a quest'ultima per lo svolgimento degli atti successivi", con la quale la Giunta regionale, a fronte dell'esito non favorevole della procedura "ristretta", ha dato mandato alla Società FER Srl di proseguire le procedure di affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale tramite l'esperimento di procedura "negoziata" - senza previa indizione di gara - a condizioni iniziali sostanzialmente invariate rispetto a quelle della precedente procedura, in particolare, in merito al corrispettivo per il primo anno contrattuale, da mantenere invariato e quindi non eccedente 153.000.000 di euro, ed al suo adeguamento annuo secondo i meccanismi previsti dagli "indirizzi e vincoli" regionali, impartiti, in particolare, con Deliberazione della GR n. 1317 del 16/09/2013;
 - **n. 746, del 6 giugno 2012**, avente per oggetto "Cessione dalla Regione Emilia-Romagna alla FER (gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale) del vigente Contratto, sottoscritto con il CTI/Consorzio Trasporti Integrati per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale", con la quale la Giunta regionale ha stabilito di cedere alla FER - con specifico "Accordo di cessione" - il menzionato Contratto di Servizio sottoscritto dalla Regione con il Consorzio;
 - **n. 830, del 18 giugno 2012**, riguardante "Affidamento transitorio dei servizi ferroviari di competenza regionale in attesa della loro assegnazione mediante gara. Attribuzione alla FER srl", che in particolare:
 - o ha attribuito alla società FER srl il compito di dare prosecuzione del Contratto di servizio in essere,

come aggiornato dagli altri atti che regolano il rapporto, per altri tre anni, decorrenti dal 1° luglio 2012 e sino al 30 giugno 2015;

- o ha stabilito che la formalizzazione di tale prosecuzione dovesse intervenire, da parte di FER srl, attraverso un "addendum" all'attuale Contratto di servizio (poi sottoscritto il 5 dicembre 2013) che la medesima dovrà formalizzare con il **CTI/Consorzio Trasporti Integrati**, attuale esercente, in continuità con i servizi attualmente svolti per assicurare:
 - l'integrale e regolare prosecuzione delle attività previste dal vigente Contratto di Servizio oltre le scadenze previste; in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale (...);
 - il rispetto delle condizioni previste dallo stesso Contratto di Servizio e dagli altri atti che regolano i rapporti tra le parti, fino al subentro del nuovo gestore da individuare mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- **n. 1140, del 3 agosto 2015**, avente per oggetto "Affidamento dei servizi di competenza regionale. Recepimento risultanze di gara", con la quale:
 - sono state recepite, in via definitiva, le risultanze della gara per il riaffidamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione Emilia-Romagna, che hanno individuato il vincitore della gara stessa nel costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra Trenitalia S.p.A. (capogruppo) e Tper S.p.A.;
 - si è dare atto che il D.G. della FER il 06/07/2015, con propria determina, approvando lo svolgimento delle operazioni di gara, ha disposto la "aggiudicazione **definitiva** della procedura" stessa a favore del menzionato Raggruppamento, fermo restando che detta aggiudicazione avrebbe dovuto diventare "**efficace**" solo ad esito positivo della verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati e comunque di quelli prescritti per legge (poi intervenuta a seguito delle positive risultanze delle verifiche effettuate);

- si è rimandato ad atti successivi della Giunta regionale l'impegno delle risorse occorrenti, nei limiti consentiti dal bilancio pluriennale della Regione, e nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., considerando che tali impegni avranno effetto sullo stesso bilancio, nell'esercizio in cui è previsto l'effettivo avvio dei servizi, una volta acquisito integralmente dal soggetto vincitore della gara, il nuovo parco rotabile;
- si è dato, in particole, atto che i tempi occorsi per addivenire alla pubblicizzazione della gara per l'affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale e l'allungamento di quelli che si sono resi necessari per completare la procedura di affidamento dei servizi, hanno fatto venire meno il riferimento temporale, individuato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1317/13, in merito all'avvio dei nuovi servizi conseguenti all'esito favorevole della gara stessa: il **1° luglio 2016**; data quest'ultima correlata alla scadenza dell'attuale "Addendum" al Contratto di Servizio con il Consorzio Trasporti Integrati (**30 giugno 2016**);
- si è dato pertanto atto che, quanto sopra, comporta la definizione con il menzionato Consorzio - per garantire la prosecuzione del servizio pubblico oltre la scadenza prevista - di un atto contrattuale che disciplini i reciproci rapporti, nel "periodo transitorio che si viene a determinare, **dal 1° luglio 2016 alla data di avvio dei nuovi servizi**, che per l'allungamento dei tempi richiesti dalla procedura di affidamento, uniti a quelli occorrenti per l'acquisizione del nuovo materiale rotabile, avrà un conseguente slittamento temporale;

Evidenziato:

- che vi è pertanto la necessità di stipulare uno specifico atto - definibile come "Atto Ponte" - **tra il Consorzio Trasporti Integrati e la FER srl**, per assicurare la prosecuzione dell'attuale Contratto sino all'effettivo avvio dei servizi il cui affidamento è stato conferito con nuova gara;
- che la FER, ha dato debita notifica di tale *Atto Ponte*, mediante preventiva pubblicazione alla GUUE -

conformemente all'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento CE 1370/2007 - formalizzata con apposito "Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico" avente una durata di 30 (trenta) mesi con decorrenza 1/07/2016, quindi sino al 31/12/2018, data in cui è prevista il subentro dell'aggiudicatario della nuova gara;

- che qualora quest'ultima data, per cause non imputabili alle parti, dovesse temporalmente slittare, la eventuale, ulteriore prosecuzione del servizio con l'attuale esercente, si impone comunque fino al momento dell'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario, trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;

Dato atto:

- che con l'*Atto Ponte* in parola - il cui schema è allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale - il Consorzio Trasporti Integrati/CTI è tenuto a garantire la continuità dei servizi attualmente svolti, in prosecuzione con il vigente Contratto, a fronte della conferma della corresponsione di un equo corrispettivo da parte della FER, coperto da risorse ad essa trasferite dalla Regione come compensazione di servizio pubblico;
- che il CTI con tale Atto si obbliga segnatamente ad assicurare l'integrale e regolare effettuazione delle attività, già previste dal Contratto di Servizio, dall'Addendum e dagli altri atti che regolano attualmente i reciproci rapporti tra le Parti, nel rispetto delle condizioni, degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale ivi disciplinati, garantendo la continuità dei servizi di trasporto con decorrenza 1/07/2016, anche dopo quindi lo scadere del vigente Contratto;
- che si è invece convenuto sulla necessità di modificare i meccanismi di riconoscimento dell'**adeguamento inflattivo**, previsto dall'attuale Contratto di servizio, poiché non più coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico, prevedendo il suo allineamento, con decorrenza 1 luglio 2016, al "*tasso d'inflazione programmato*" sulla base, relativamente agli anni 2016 e 2017, di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ultimo "Documento di Economia e

Finanza" di aprile 2016 e, per il 2018, lo stesso valore indicato dal MEF per il 2017, presumendo che sarà sostanzialmente in linea con esso;

- che l'Atto Ponte impegna quindi le parti:
 - o al rispetto delle condizioni previste dallo stesso Contratto di Servizio e dagli altri atti che regolano i reciproci rapporti, fino al subentro del nuovo gestore;
 - o che nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere, ad alcun titolo, preteso dall'attuale esercente, fatto salvo l'adeguamento del corrispettivo contrattuale al tasso di inflazione programmato;

Evidenziato:

- che la compensazione pubblica per lo svolgimento dei servizi di attribuzione regionale deve prevedere modalità eque di adeguamento della remunerazione del gestore, comunque tali da impedire una compensazione pubblica eccessiva, sulla base di verifiche obiettive e trasparenti dei parametri che disciplinano la congruità di detta compensazione, in particolare per gli aspetti che attengono i costi ed i ricavi, unitamente alla ricomposizione degli equilibri che si devono rideterminare con la prosecuzione del rapporto contrattuale nella fase transitoria, per garantire la sostenibilità del servizio;
- che alla ricomposizione dell'equilibrio contrattuale, nell'arco temporale della fase transitoria, in relazione ai menzionati costi e ricavi, concorre anche l'adeguamento dei limiti tariffari, i cui criteri di regolazione sono di competenza regionale e da contestualizzare con l'aggiornamento della compensazione pubblica;
- che occorre pertanto aggiornare, **con separata Deliberazione**, riconoscendone l'opportunità e la necessità, i limiti tariffari riferiti alla c.d. "tariffa obiettivo" (tariffa massima) del trasporto pubblico, attualmente vigenti, riguardanti segnatamente la "corsa semplice" e gli "abbonamenti" *sulla rete RFI*, nell'ambito al sistema tariffario regionale, denominato

STIMER, confermando provvisoriamente l'equivalenza tra "scaglioni chilometrici" applicati per i prezzi su rete RFI e le "distanze zonali" dello stesso sistema;

- che l'incremento tariffario che si intende introdurre, per le due tipologie di titoli indicati, oltre a considerare il tasso di inflazione previsto, tiene anche conto della circostanza che il livello dei prezzi per la corsa semplice e per gli abbonamenti in quasi tutte le regioni confinanti, è superiore a quello attualmente praticato in Emilia-Romagna, e che la nostra Regione ha effettuato l'ultima manovra tariffaria nel 2014, limitatamente ai servizi ferroviari sulla rete Nazionale e per la sola "corsa semplice" (*Tariffa n. 39/6/Emilia Romagna*);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 2055 del 20 dicembre 2010, avente per oggetto "Patto del TPL: indirizzi e disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale";
- la Deliberazione n. 1305 del 23 luglio 2014, riguardante "Adeguamento tariffe ferroviarie rete nazionale di sola corsa semplice. 2014";

Richiamati altresì:

- il **Regolamento (CE) 1370/2007** relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l'art. 4;
- il **D.Lgs. n. 422 del 1997**, segnatamente l'art. 18, comma 2 che prevede espressamente quanto segue:
"per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare, relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario: la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e

della qualità del servizio reso”;

- il **D.Lgs. n. 50, del 2016, l'art. 175, comma 6**, che stabilisce, riguardo alle concessioni, che anche i settori speciali siano sottoposte ad adeguamento inflattivo (con riferimento anche ai corrispettivi praticati al pubblico);
- la **L.R. 2 ottobre 1998, n. 30**, "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale":
 - che attribuisce - tra l'altro - al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, FER srl, i seguenti compiti (Art. 18, c. 3, lettere c), d), e)):
 - svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione; sottoscrivere il Contratto ed eseguire i pagamenti;
 - eseguire il monitoraggio del Contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redigere rapporti periodici sull'erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della legge regionale;
 - assicurare la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza del materiale rotabile ad essa attribuito dalla Regione;
 - gestire e sviluppare un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti; in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione;
 - che attribuisce alla stessa FER srl (art. 44), nella sua prevista veste di "stazione appaltante", qualora si verificano condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, di proseguire nei rapporti contrattuali con l'esercente il servizio stesso, in

attesa del perfezionamento e del completamento delle procedure di gara, da parte della medesima FER srl;

Dato atto che la FER srl, sta procedendo secondo quanto previsto dall'Addendum all'originario Contratto di servizio (formalizzato tra la stessa FER e il CTI secondo gli indirizzi stabiliti dalla GR con la già richiamata deliberazione n. 830/2012) che prevede la possibilità, in prossimità della scadenza del menzionato Addendum qualora si rendesse necessaria una prosecuzione del servizio oltre la scadenza del 30/06/2016, di una ridefinizione delle condizioni tecnico-economiche per il periodo successivo a tale data;

Atteso, a fronte della "prosecuzione" del vigente Contratto e di quanto previsto dalle norme regionali nell'ambito degli indirizzi e vincoli per perseguire gli obblighi ad essa attribuiti:

- che la FER srl è tenuta a continuare a mettere a disposizione del CTI il materiale rotabile di proprietà regionale e quello dalla medesima acquistato con fondi di totale derivazione regionale;
- che detto materiale è quello già custodito dalla Società FER srl - e i cui elenchi sono riportati nell'Allegato 1.1 del richiamato "Accordo di cessione" e nella deliberazione 746/2012 - risulta pertanto già assegnato alla medesima società (se non già di sua proprietà) in comodato d'uso gratuito e che la stessa Società FER srl è tenuta parimenti a continuare a metterlo gratuitamente a disposizione del CTI - esercitando la prevista attività di controllo in merito al corretto utilizzo dei mezzi stessi e al loro mantenimento in efficienza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore, in via straordinaria e per un periodo transitorio in attesa dell'avvio dei servizi affidati mediante gara;
- che nessun onere, eccetto quelli derivanti dall'Atto Ponte dell'attuale Contratto di servizio, dovrà ricadere sul Consorzio Trasporti Integrati;

Considerato:

- che, per il particolare momento che sta attraversando il Paese per gli aspetti che attengono la sicurezza pubblica, occorre dare sostegno e conforto agli utenti

in merito ad un ricorrente bisogno di maggiore attenzione in tal senso, anche relativamente alla percezione della stessa durante la frequentazione e l'utilizzo dei treni;

- che la Regione al fine di sviluppare azioni al riguardo ed incrementare il livello di sicurezza dell'esercizio in generale sui mezzi del trasporto pubblico, ha favorito l'accesso gratuito a bordo, agli appartenenti al personale delle Forze dell'Ordine, poiché si è convinti che la loro presenza è in grado di disincentivare e prevenire episodi di possibili aggressioni e di ridurre il tasso di evasione;
- che la declinazione, da parte della Regione, delle modalità operative per il loro accesso ai servizi pubblici, e tra questi anche quelli del trasporto ferroviario di competenza regionale, è stata disciplinata con **Deliberazione n. 2082 del 25 ottobre 2004** - alla quale si rimanda - ove sono esplicitate le modalità di accesso ai servizi svolti nell'ambito del territorio regionale dell'Emilia-Romagna al personale appartenente alle Forze dell'Ordine; in particolare la Giunta regionale, con detta deliberazione:
 1. ha approvato, sulla base della normativa vigente, l'elenco del personale in servizio di pubblica sicurezza, di polizia stradale e di polizia giudiziaria - secondo le specifiche categorie puntualmente indicate nell'Allegato A dello stessa deliberazione - a cui si applicano le condizioni di accesso;
 2. ha espresso un indirizzo uniforme per tutti i servizi di trasporto pubblico locale svolgentisi sul territorio regionale, in merito al fatto di prevedere la libera ammissione degli appartenenti alle categorie di personale in servizio di pubblica sicurezza, di polizia stradale e di polizia giudiziaria, indipendentemente dal fatto che si tratti di gestioni di tipo autofilotranviario oppure di tipo ferroviario;
 3. ha indicato quale modalità di verifica della condizione di libero accesso ai servizi suddetti, l'esibizione al personale addetto ai controlli, della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi; qualora siano adottate soluzioni organizzative e tecnologiche particolari a supporto della

bigliettazione il soggetto responsabile rilascerà gli idonei titoli ai comandi competenti;

Ritenuto opportuno:

- ribadire e riaffermare l'importanza della presenza di personale appartenente alle Forze dell'Ordine su treni, anche come semplici viaggiatori, e la esplicita conoscenza di tale presenza da parte del "Personale di bordo" per un eventuale attività di supporto in caso di necessità;
- richiamare esplicitamente i criteri che - su indicazione delle Imprese del Consorzio trasporti Integrati/CTI - devono disciplinare le modalità di accesso di detto personale ai servizi svolti nell'ambito del territorio regionale dell'Emilia-Romagna, anche in un atto della Giunta regionale, quale impegno correlato al loro accesso gratuito a bordo dei treni, quando non in servizio ordinario, riportando il relativo disciplinare nell'**Allegato 2** della presente Deliberazione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;
- le LL.RR., approvate il 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)" e n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO

FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 - 2018." e s.m.;

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
- la L.R. n. 30/98, "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie Deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25/1/2016 avente a oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 207 del 22 febbraio 2016, avente ad oggetto "Applicazione, per l'anno 2016, dell'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010, secondo quanto previsto dalla Delibera 425/2014";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n.622 del 28 aprile 2016 "Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali -agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm. e, in particolare l'art. 22 con riferimento a quanto previsto in relazione alla categoria "società partecipate in controllo pubblico regionale";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare il comma 1 dell'art. 42;

Richiamate inoltre:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 25/1/2016 avente per oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- l'Allegato F della deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 contenente la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/13";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale";

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di dare atto che ricorrono le condizioni per autorizzare la società FER srl, nell'ambito delle attribuzioni ad essa conferite, a dare seguito agli atti occorrenti per la prosecuzione, senza interruzione, del Contratto di servizio in essere con il CTI, con decorrenza dall'**1 luglio 2016**, sino **al 31 dicembre 2018**, salvo cause non imputabili alle parti, che dovessero temporalmente far slittare la scadenza prevista, in correlazione con l'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario dei servizi;
2. di autorizzare a tal fine la stessa FER srl a sottoscrivere con il CTI, attuale gestore dei servizi, il Contratto denominato "Atto Ponte" - il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, **Allegato 1** - che aggiorna e ridefinisce alcuni aspetti di carattere tecnico-economico del vigente Contratto, in particolare l'adeguamento annuo del corrispettivo contrattuale al tasso di inflazione programmato, sulla base, relativamente agli anni 2016 e 2017, di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ultimo "Documento di Economia e Finanza" di aprile 2016 e, per il 2018, lo stesso valore indicato dal MEF per il 2017, presumendo che sarà sostanzialmente in linea con esso;
3. di dare atto che la sottoscrizione di tale Atto, che garantisce la prosecuzione del vigente Contratto e delle condizioni che lo disciplinano, consente di assicurare segnatamente, la continuità dei servizi attualmente svolti e il rispetto degli obblighi di servizio pubblico oltreché degli standard minimi di riferimento fino al subentro del nuovo gestore;
4. di dare altresì atto che restano immutati i meccanismi, definiti da precedenti atti della GR, che stabiliscono i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse regionali, intese come compensazioni per i servizi pubblici ferroviari di competenza della regione Emilia-Romagna, alla FER srl, propria società in house, per consentire alla medesima di garantire la copertura dei corrispettivi contrattuali da riconoscere al CTI, attuale gestore dei servizi;

5. di stabilire - dando atto che l'Atto ponte non è l'unico canale finanziario che garantisce la coerenza della ricomposizione dell'equilibrio contrattuale nell'arco temporale della fase transitoria - che occorre procedere anche all'adeguamento dei limiti tariffari, da contestualizzare con l'aggiornamento della compensazione pubblica, per tenere conto del riconoscimento inflattivo per entrambe le principali voci che alimentano e sostengono il menzionato equilibrio;
6. di dare atto che occorre pertanto riallineare con separata Deliberazione, riconoscendone l'opportunità e la necessità, i limiti tariffari riferiti alla c.d. "tariffa obiettivo" (tariffa massima) del trasporto pubblico, attualmente vigenti, riguardanti segnatamente la "corsa semplice" e gli "abbonamenti" limitatamente alla rete ferroviaria Nazionale, nell'ambito al sistema tariffario regionale, denominato STIMER, confermando l'equivalenza tra "scaglioni chilometrici" applicati per i prezzi su rete RFI e le "distanze zonali" dello stesso sistema;
7. di anticipare e riallineare pertanto in tal modo la parziale modifica delle tariffe massime per la "corsa semplice" e l'"abbonamento" del sistema regionale STIMER fissate con il nome di "tariffa obiettivo 2013" nella Deliberazione n. 2055 del 20 dicembre 2010;
8. di rimandare ad un successivo atto deliberativo la definizione di un quadro organico degli adeguamenti tariffari dell'intero sistema regionale STIMER che incorpori la parziale modifica dei prezzi massimi per la "corsa semplice" e l'"abbonamento" richiamati al precedente punto 8;
9. di ribadire e riaffermare l'importanza della presenza di personale appartenente alle Forze dell'Ordine sui treni, anche come semplici viaggiatori - come stabilito con Deliberazione n. 2082 del 25 ottobre 2004 - e la esplicita conoscenza di tale presenza da parte del "Personale di bordo" per un eventuale attività di supporto ed al fine di dare una percezione di maggiore sicurezza agli utenti che li frequentano e per prevenire, possibili atti vandalici;

10. di richiamare esplicitamente nel presente atto, con riferimento al punto precedente, i criteri che - sulla base delle indicazioni delle Imprese del Consorzio trasporti Integrati/CTI - devono disciplinare le modalità di accesso di detto personale ai servizi svolti nell'ambito del territorio regionale dell'Emilia-Romagna, quale impegno correlato al loro accesso gratuito a bordo dei treni, quando non in servizio ordinario, riportando il relativo disciplinare nell'Allegato 2 della presente Deliberazione;
11. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016;
12. di pubblicare la presente Deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

CONTRATTO DI SERVIZIO "PONTE"

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO

DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

TRA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L

E

CONSORZIO TRASPORTI INTEGRATI

RELATIVO AL PERIODO:

1 LUGLIO 2016 - 31 DICEMBRE 2018

L'anno 2016 il giorno ____ del mese di luglio in Bologna, con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

TRA

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., di seguito denominata "FER", in qualità di soggetto responsabile della gestione del Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario d'interesse regionale e locale, con sede in Ferrara, Via Zandonai n. 4, codice fiscale e P. IVA n. 02080471200, nella persona di Stefano Masola, nato a Parma il 27/11/1959, Direttore Generale e legale rappresentante della FER

E

Il Consorzio Trasporti Integrati, di seguito denominato "Consorzio", in qualità di soggetto aggiudicatario del servizio richiamato in epigrafe, con sede in Bologna, Via del Lazzaretto 16, codice fiscale e P. IVA 02568561209, iscritto al Registro delle Imprese del Tribunale di Bologna, nella persona di Davide Diversi nato a Bologna il 21/12/1965 in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio

Di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- In data 31 marzo 2008 è stato stipulato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Emilia Romagna ed il Consorzio Trasporti Integrati (di seguito "Contratto di Servizio");

- La Regione Emilia Romagna con la LR n. 30/98 recante *"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"*, all'art. 18, c. 3, lettera c), (modificato da ultimo nel 2011), ha attribuito al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, FER S.r.l., società in house della Regione, il compito di svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, di sottoscrivere i contratti di servizio e di eseguire i pagamenti;
- con Deliberazione n. 746 del 6 giugno 2012, avente per oggetto *"Cessione dalla Regione Emilia - Romagna alla FER - gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale - del vigente Contratto sottoscritto con il CTI per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale"*, la Giunta regionale ha stabilito di cedere alla FER, Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria regionale - con specifico *"Accordo di cessione"* - il Contratto di Servizio sottoscritto dalla Regione con il Consorzio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale;
- in data 5/12/2013, il Consorzio e la FER hanno sottoscritto un Addendum al Contratto di Servizio (di seguito *"Addendum"*) in forza del quale il Consorzio è obbligato ad assicurare la prosecuzione della gestione del servizio fino al 30/06/2016, conformemente a quanto previsto dalla Delibera Regionale 1317/2013 del 16/09/2013;
- in data 06/07/2015, la FER, in qualità di stazione appaltante per la nuova gara del TPLF, ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura <<CIG

62070370F9 - Procedura negoziata per l'affidamento della concessione del Servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna>> a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra Trenitalia S.p.A. (capogruppo) e Tper S.p.A., fermo restando che detta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace ad esito positivo della verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati e comunque di quelli prescritti di legge;

- la comunicazione dell'efficacia intervenuta dell'aggiudicazione è avvenuta il 24/08/2015 ed è stata comunicata con nota prot. FER 3318/2015 in pari data;
- il Contratto di Servizio scade il 30/06/2016 e la data presunta di avvio del servizio aggiudicato mediante la nuova gara non sarà comunque anteriore al 31/12/2018, considerati i tempi di fornitura del nuovo materiale rotabile richiesto nell'ambito di tale gara; si evidenzia pertanto la necessità di stipulare un successivo atto (di seguito "Atto Ponte"), per assicurare la prosecuzione del TPLF almeno sino alla data del 31/12/2018;
- di tale Atto Ponte la FER ha dato debita notifica al mercato mediante preventiva pubblicazione in GUUE, conformemente all'art. 7 paragrafo 2 del Regolamento CE 1370/2007, di un apposito "Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico" avente una durata di 30 (trenta) mesi con decorrenza 1/07/2016, quindi sino alla data del 31/12/2018;

- la prosecuzione del servizio anche oltre la data del 31/12/2018, ove necessario, si impone comunque fino al momento di effettivo subentro dell'aggiudicatario della nuova gara, trattandosi di servizio pubblico non interrompibile, per il quale - vista la complessità del medesimo e gli investimenti richiesti - l'unico gestore possibile è quello in essere, non ritenendosi allo stato di dare avvio al servizio a favore del nuovo aggiudicatario in assenza del materiale rotabile che è in corso di produzione e che potrà essere immesso nel servizio, alle condizioni previste dalla nuova gara, non prima del 31/12/2018;
- l'adeguamento inflattivo previsto dal Contratto di Servizio è considerato meno coerente con l'interesse pubblico rispetto all'adeguamento inflattivo che le Parti convengono pertanto di prevedere nel presente Atto Ponte;
- con nota 3245 del 30/06/2016, FER ha chiesto al CTI di continuare ad erogare i servizi previsti per il tempo strettamente necessario a far data dalla ricezione della stessa, fermo restando l'effetto retroattivo (dal 1° luglio 2016 in poi) dei corrispettivi da riconoscersi al CTI ai sensi del presente Atto Ponte;
- l'art. 18 comma 2 d. lgs. n. 422 del 1997 prevede quanto segue: <<per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: ... g-bis)relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con

l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso>>; e l'art. 175 comma 6 d. lgs. n. 50 del 2016 prevede che le concessioni anche nei settori speciali siano sottoposte ad adeguamento inflattivo (con riferimento anche ai corrispettivi praticati al pubblico),

VISTO

- Il verbale del 23/05/2016 del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio riportante il corrispettivo effettivamente conguagliato per il 2015;
- La deliberazione 1591/2012;
- Le delibere di Giunta n. 1140/2016 "Affidamento dei Servizi Ferroviari di competenza regionale. Recepimento risultanze di Gara", n. 62/2016 e 1641/2015 allegata alla presente scrittura;
- Il Regolamento CE 1370/2007;
- tutto ciò visto e premesso, tra le Parti

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto Ponte.

Art. 2 Oggetto

1. Il Consorzio, in completa continuità con i servizi attualmente svolti ed a fronte della corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 4 da parte di FER, si obbliga ad assicurare l'integrale e regolare

effettuazione delle attività già previste dal Contratto di Servizio, dall'Addendum e dagli altri atti che regolano i reciproci rapporti tra le Parti, nel rispetto delle condizioni, degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale ivi disciplinati, per il periodo di cui al successivo art. 3.

2. In particolare, il Consorzio garantisce la continuità dei servizi di trasporto con decorrenza 1/07/2016, secondo quanto risulta dall'allegato n. 1 "Programma di esercizio di riferimento" al presente Atto Ponte, ferma sempre restando la possibilità di apportare modifiche al programma di esercizio secondo quanto già previsto dal Contratto di Servizio.

Art. 3 Durata

1. Il presente Atto Ponte ha validità dal 1/07/2016 fino al 31/12/2018.
2. Ove si rendesse necessaria una ulteriore prorogatio, in ogni caso il servizio proseguirà sino all'inizio effettivo dei servizi della nuova gara, che verrà concordato per iscritto tra le parti, alle medesime condizioni di cui al presente Atto Ponte ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE 1370/2007.

Art. 4 Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale del presente Atto Ponte è determinato su base annuale avendo come riferimento il consuntivo 2015 definito nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio, oltre IVA e aggiornamento annuale al tasso di inflazione programmata così come di seguito meglio specificato, cui dovrà essere aggiunto quanto previsto nella

delibera 62/2016. Per quanto riguarda il secondo semestre 2016, il corrispettivo contrattuale sarà ovviamente riparametrato in base al periodo.

2. Le Parti concordano che il volume dei servizi affidati garantisca per tutta la durata del presente Atto Ponte almeno l'importo annuale del corrispettivo consuntivato per l'anno 2015.

3. Il corrispettivo, per l'intera durata del presente Atto Ponte, sarà adeguato annualmente sulla base di quanto già disposto dell'Art.5 dell'Allegato A.1 "Specifiche Tecniche Contrattuali" del Contratto di Servizio, peraltro aggiornando come segue il comma 5 ed integrandolo con l'aggiunta di un comma 6 bis:

comma 5:

"a copertura almeno parziale degli oneri aggiuntivi derivanti all'impresa affidataria imputabili alle dinamiche inflattive, il corrispettivo sarà incrementato secondo la seguente tabella, i cui valori economici sono da considerarsi correlati all'ammontare del corrispettivo a base di gara:

Periodo	II°S	II°S	II°S								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	I°S	I°S	I°S								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
delta vs anno preced. (mil€)	-	+0,5	+1,0	+1,5	+2,0	+2,5	+3,0	+3,5	+0,371	+5,763	+0,383

I valori sopra riportati, applicando alle ultime tre annualità della precedente tabella oggetto del presente Atto Ponte gli adeguamenti inflattivi pari al TIP (Tasso di Inflazione Programmato - assunto per il presente Atto Ponte come previsto dal DEF di Aprile 2016- pari a: +0,2% per il secondo semestre 2016, +1,5% per il 2017 e +1,5% per il 2018 che si assume in linea con il 2017),

risultano migliorativi per l'interesse pubblico nella seguente misura":

Periodo	II°S 2008	II°S 2009	II°S 2010	II°S 2011	II°S 2012	II°S 2013	II°S 2014	II°S 2015	II°S 2016	II°S 2017	II°S 2018
	I°S 2009	I°S 2010	I°S 2011	I°S 2012	I°S 2013	I°S 2014	I°S 2015	I°S 2016	I°S 2017	I°S 2018	I°S 2019
delta vs anno precedente standard (mil€)	-	+0,5	+1,0	+1,5	+2,0	+2,5	+3,0	+3,5	+4,0	+4,5	+5,0
Migliorame nto cumulato	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3,629	-2,366	-6,984

comma 6 bis:

"per le ultime tre annualità della precedente tabella viene confermato un importo aggiuntivo a quanto definito ai precedenti commi, pari a quello riferibile all'art. 25 della legge 2/2009 e già riconosciuto dal 2009 al 2016 compresi, per un importo annuale non inferiore a 10.617.328,80 IVA esclusa.", come previsto dalla Delibera di Giunta 62/2016.

4. La FER, in continuità con le condizioni in essere, sarà tenuta a liquidare le fatture del Consorzio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, riducendo i tempi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 32/1993 e come già richiamato dall'art. 5, comma 3, ultimo periodo, del Contratto di Servizio.

5. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 Codici di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231- e sue successive integrazioni e modificazioni- e si impegnano a rispettare il proprio modello di organizzazione e gestione, ove ne dispongano.
2. Le Parti dichiarano di aver attentamente esaminato e compreso le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e si impegnano a rispettare le norme, ove a loro applicabili. Le Parti dichiarano di disporre di un proprio Codice Etico e si impegnano a non porre in essere alcuna violazione dei principi in esso previsti ed a non adottare condotte che possano comportare una violazione del Codice medesimo.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto Ponte e relativi Allegati, si fa rinvio alla regolamentazione contrattuale già descritta dal Contratto di Servizio e relativi allegati, dall'Addendum nonché da quanto già formalizzato dalle Parti con riferimento al servizio nell'ambito dei Comitati Tecnici di Gestione del Contratto di Servizio e recepiti con Delibera della Giunta Regionale.

Art. 7 Norme Finali

Qualora intervengano provvedimenti che introducono modifiche sostanziali rispetto all'equilibrio economico del rapporto, le parti provvederanno alla relativa rinegoziazione per ripristinarlo.

ELENCO ALLEGATI

1. Programma di esercizio di riferimento:
 - a. Rete Nazionale Base

- b. Rete Nazionale Incrementale
- c. Rete Regionale
- d. Bus Rete Nazionale

Bologna, lì

Per Consorzio Trasporti Integrati
Davide Diversi (firmato digitalmente)

Per Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Stefano Masola (firmato digitalmente)

Disciplina delle modalità di accesso ai servizi ferroviari svolti nell'ambito del territorio regionale dell'Emilia-Romagna al personale appartenente alle Forze dell'Ordine

In attuazione di quanto già previsto dalla **Deliberazione Regionale n. 2004/2082 del 25/10/2004** per incrementare il livello di sicurezza a bordo dei treni, sia dei viaggiatori che dell'esercizio in generale, derivante dalla maggiore presenza sui mezzi degli appartenenti al personale delle Forze dell'Ordine, nonché disincentivare gli episodi di possibili aggressioni e ridurre il tasso di evasione, si riportano le modalità operative per l'accesso ai servizi ferroviari, così come di seguito riportato.

I soggetti ammessi alla gratuità sono quelli puntualmente elencate nell'Allegato a della richiamata Deliberazione Regionale n. 2004/2082 del 25/10/2004, alla quale si rimanda.

Condizioni generali.

- *L'accesso gratuito è valido unicamente sui treni regionali e limitatamente alla 2^a classe;*
- *La gratuità non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine territoriale regionale dell'Emilia Romagna;*
- *Non è ammesso l'acquisto del cambio servizio né l'utilizzo della Carta Tutto Treno Emilia Romagna per l'accesso a treni di altra categoria.*
- *Non è ammesso il cambio classe.*

Modalità di ammissione al treno

Prima della salita in treno gli agenti delle Forze dell'Ordine, eccetto coloro che indossano la divisa d'ordinanza, devono inderogabilmente segnalare, di propria iniziativa, al Personale di bordo la loro presenza tramite:

- *la consegna dell'apposito "modulo", mandato dall'Impresa Ferroviaria ai singoli comandi, debitamente compilato in tutte le sue parti, pena la non validità dello stesso,*
- *l'esibizione della tessera di riconoscimento personale.*

Qualora il Personale di bordo non fosse rintracciabile immediatamente sul marciapiede all'atto partenza, l'agente delle Forze dell'Ordine dovrà comunque adoperarsi per rintracciarlo.

Sul modulo di ammissione dovrà essere indicato dall'agente stesso anche il proprio recapito di telefonia mobile, al solo fine di consentire al Personale di bordo l'immediata rintracciabilità degli agenti a bordo treno per un eventuale intervento, che potrà essere richiesto direttamente dal personale in servizio sul treno.

Il recapito telefonico fornito dall'agente potrà essere utilizzato dal Personale di bordo solo nella tratta indicata sul modulo di ammissione.

Le Imprese Ferroviarie si impegnano a garantire, con modalità idonee, la distruzione dei moduli di ammissione al termine del loro utilizzo, evitando ogni forma di diffusione dei dati in essi contenuti.

Su richiesta degli agenti delle Forze dell'Ordine, il Personale di bordo comunicherà il numero del proprio cellulare di servizio, al fine di agevolare i contatti in caso di necessità a bordo treno.

In caso di sovraffollamento del treno, gli agenti delle Forze dell'Ordine dovranno lasciare a disposizione della clientela pagante il posto a sedere.

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che non osserveranno le modalità di ammissione sui treni sopra indicate saranno considerati a tutti gli effetti privi di biglietto e conseguentemente regolarizzati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dalle Condizioni Generali di Trasporto della Impresa Ferroviaria interessata.

Impegno degli appartenenti alle Forze dell'Ordine a bordo.

Una volta a bordo, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, oltre alla repressione dei reati in genere, all'occorrenza, su richiesta del personale di bordo in servizio sul treno, o di propria iniziativa se ne valutano le necessità, devono intervenire per:

- la repressione delle violazioni previste dal titolo II del D.P.R. n° 753/1980 (p.e. lancio oggetti dal finestrino, azionamento freno di emergenza, imbrattamento vetture, vendita (non autorizzata) di beni a bordo treno);
- la repressione in particolare delle attività di "richiesta di denaro o collette a bordo treno".

Il Personale di bordo in treno potrà richiedere l'intervento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine presenti a bordo, affinché questi provvedano a:

- identificare i viaggiatori sprovvisti di biglietto o con titolo di viaggio irregolare che rifiutino la regolarizzazione;
- far scendere dal convoglio i passeggeri a cui il Personale di bordo decida di far interrompere il viaggio per ubriachezza, molestie, offesa alla pubblica decenza o altro.

Nel caso di presenza di agenti a bordo, il Personale di bordo può richiederne l'intervento tramite sistema di sonorizzazione e, su alcuni treni, definiti a rischio dallo stesso Personale di bordo, lo stesso può riservarsi la facoltà di comunicare alla clientela, tramite diffusione audio, la presenza di personale delle Forze dell'Ordine a bordo.

Altre attività da richiedere agli appartenenti alle Forze dell'Ordine a bordo dei treni

In caso di necessità, o su richiesta del Personale di bordo gli agenti valuteranno l'opportunità di effettuare un passaggio ricognitivo a bordo del treno ed eventualmente riporteranno al Personale di bordo informazioni circa eventuali anomalie o situazioni sospette. A tal proposito, verificate tali eventualità, d'intesa con il Personale di bordo, si attiveranno interventi cautelativi ed operativi, anche richiedendo il supporto sul territorio.

Al fine di consentire alle Imprese Ferroviarie di effettuare un monitoraggio di tutti gli interventi a bordo treno effettuati dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, il Personale di bordo registrerà ogni intervento sull'apposito modulo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1077

data 17/06/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza